

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

6 DICEMBRE 1958

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

1° ANNO N° 27

SOMMARIO

ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA

Bollettino delle interrogazioni e risposte

<i>Interrogazione N° 11 A e N° 11 B dell'on. A. Gailly, membro dell'Assemblea Parlamentare Europea</i>	529/58
<i>Risposta dei Consigli della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (21 novembre 1958)</i>	529/58
<i>Interrogazione N° 13 dell'on. F. Friedensburg, membro dell'Assemblea Parlamentare Europea</i>	530/58
<i>Risposta dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (24 novembre 1958)</i>	530/58
<i>Interrogazione N° 14 dell'on. H. Vredeling, membro dell'Assemblea Parlamentare Europea</i>	530/58
<i>Risposta della Commissione della Comunità Economica Europea (20 novembre 1958)</i>	531/58
<i>Interrogazione N° 15 dell'on. Müller-Hermann, membro dell'Assemblea Parlamentare Europea</i>	532/58
<i>Risposta della Commissione della Comunità Economica Europea (21 novembre 1958)</i>	532/58

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL CONSIGLIO

Informazioni

<i>Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom</i>	534/58
--	--------

AVVISO AI NOSTRI ABBONATI

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1958.

Al fine di evitare interruzioni negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin d'ora, secondo le modalità in vigore, presso gli Uffici vendita e abbonamento (cfr. l'ultima pagina del presente numero).

Il prezzo di abbonamento per il 1959 è fissato a 250 franchi belgi (Lit. 3.125).

ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA

BOLLETTINO DELLE INTERROGAZIONI E RISPOSTE

INTERROGAZIONE N° 11 A e N° 11 B

dell'on. A. Gailly,

membro dell'Assemblea Parlamentare Europea

Il Presidente in esercizio del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea - della Comunità Europea dell'Energia Atomica - è in grado di comunicarmi le Sue impressioni sulla composizione del Comitato economico e sociale, che appare in contraddizione con i voti emessi dalle organizzazioni dei lavoratori e dall'Assemblea Parlamentare Europea durante la seduta del 21 marzo 1958 a Strasburgo?

RISPOSTA

**dei Consigli della Comunità Economica Europea
e della Comunità Europea dell'Energia Atomica**

(21 novembre 1958)

Per la nomina dei membri del Comitato economico e sociale, i Consigli devono conformarsi alle disposizioni dell'articolo 193 del Trattato C.E.E. e dell'articolo 165 del Trattato C.E.E.A. Essi hanno tuttavia cercato di tener conto, entro i limiti fissati dai Trattati, dei diversi pareri espressi circa la composizione del Comitato economico e sociale. Ritengo, d'accordo con gli altri membri dei Consigli, che le decisioni prese dai Consigli in materia corrispondano, nei limiti del possibile, sia alla lettera e allo spirito dei Trattati, sia ai desideri espressi dall'Assemblea Parlamentare Europea nella risoluzione adottata il 21 marzo 1958 in merito alla composizione del Comitato economico e sociale.

INTERROGAZIONE N° 13**dell'on. F. Friedensburg,****membro dell'Assemblea Parlamentare Europea**

E' l'Alta Autorità disposta ad integrare la rete delle proprie sedi all'estero istituendo un ufficio di collegamento a Berlino, onde tenere conto della importanza e della situazione affatto particolari di tale città?

RISPOSTA**dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio***(24 novembre 1958)*

Le tre Comunità europee dispongono attualmente di Uffici comuni di informazione a Bonn, l'Aia, Parigi e Roma. Lo statuto degli Uffici di informazione istituiti dall'Alta Autorità a Londra e Washington è attualmente allo studio, nella prospettiva dell'istituzione di un Servizio d'informazione comune delle tre Comunità.

Il problema dell'apertura eventuale di un Ufficio comune d'informazione a Berlino deve pertanto essere studiato di concerto con le Commissioni delle due altre Comunità. Esso sarà oggetto di un attento esame, i cui risultati saranno portati a conoscenza dell'onorevole rappresentante.

INTERROGAZIONE N° 14**dell'on. H. Vredeling,****membro dell'Assemblea Parlamentare Europea**

1. La Commissione ha preso conoscenza della risposta data dal Governo olandese per il tramite del Ministro olandese per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione alle interrogazioni poste nel Parlamento olandese circa l'integrazione della politica olandese dei latticini nella politica agricola comune della C.E.E.?
2. Condivide la Commissione la concezione del Governo olandese formulata come segue:

«L'adattamento della politica agricola nazionale alla politica agricola comune, prevista dall'articolo 40, primo comma, dipende in ampia misura dal ritmo dell'attuazione di tale politica, nonché dal suo contenuto. Il sottoscritto ⁽¹⁾ è del parere che questa integrazione possa essere favorita ove abbia luogo al più presto il raffronto tra la politica agricola condotta da ciascuno dei sei paesi e gli obiettivi indicati nell'articolo 39 del Trattato, nonché la risoluzione approvata dalla Conferenza per l'agricoltura di Stresa. Il sottoscritto ⁽¹⁾ ritiene questo confronto urgente per quanto riguarda la politica dei latticini».

⁽¹⁾ Il Ministro olandese per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

3. La Commissione è disposta a portare a conoscenza dei membri dell'Assemblea Parlamentare Europea, nelle lingue ufficiali della Comunità, la lettera che ha ricevuta su tale questione dal Governo olandese?
4. Quali sono i progetti della Commissione ora che il Governo olandese le ha chiesto di voler considerare con grande attenzione la situazione dei latticini e di prendere, nel quadro dei sei, le disposizioni che possano facilitare e accelerare la soluzione del difficile problema?
5. E' disposta la Commissione a esporre, a tempo debito, per iscritto, all'Assemblea Parlamentare Europea il risultato dei suoi sforzi?

RISPOSTA

della Commissione della Comunità Economica Europea

(20 novembre 1958)

1. E' con interesse che la Commissione ha preso conoscenza della risposta del Ministro dell'agricoltura, della pesca e degli approvvigionamenti alimentari per quanto concerne le domande specificate.

2. La Commissione condivide interamente il punto di vista espresso dal Governo olandese secondo il quale l'adattamento della politica agricola nazionale alla politica agricola comune previsto all'articolo 40 dipende essenzialmente dalla rapidità con la quale quest'ultima verrà definita. Prima di presentare proposte, com'è previsto dall'articolo 43 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, la Commissione si propone di procedere allo studio particolareggiato — eventualmente in stretto collegamento con i governi — di un certo numero di problemi speciali, e in special modo delle difficoltà esistenti nel settore dei prodotti lattieri. Tale esame verrà naturalmente effettuato in consultazione con i governi.

3. La Commissione sa che la pubblicazione della lettera in oggetto è stata autorizzata dal Governo olandese. I Servizi della Commissione

saranno lieti di prestare la loro collaborazione al Segretariato generale dell'Assemblea per aiutare quest'ultimo a disporre al fine di informare i membri dell'Assemblea, del testo della lettera e delle sue traduzioni nelle lingue ufficiali.

4. L'elaborazione della politica agricola comune dei «Sei», dovrà permettere uno sviluppo più equilibrato del settore dei prodotti lattieri. Nonostante il fatto che non si siano ancora stabilite regole generali per tale politica agricola comune, la Commissione ritiene che si debba accordare già sin d'ora una attenzione particolare al settore dei prodotti lattieri. Essa si propone di conseguenza di esaminare tra breve con la massima attenzione quali misure sarebbe opportuno prendere per prime per tener conto delle difficoltà esistenti.

5. Poiché la Commissione ancora ignora la natura degli sforzi che dovranno venire a tal proposito compiuti, essa non è in grado di dire quando il risultato di tali lavori potrà formare utilmente oggetto d'un esposto scritto da sottoporre all'Assemblea Europea.

INTERROGAZIONE N° 15**dell'on. Müller-Hermann,****membro dell'Assemblea Parlamentare Europea**

Chiedo alla Commissione della C.E.E. notizie circa la progettata composizione del Comitato di esperti a carattere consultivo «trasporti» che deve essere istituito in conformità dell'articolo 83 del Trattato C.E.E. presso la Commissione. Quantunque gli esperti vengano nominati dai governi, è dubbio che per questo Comitato di esperti come per gli altri Comitati di esperti, date le fortissime possibilità di influenza che i governi hanno in ogni caso, sia opportuno che gli esperti provengano in tutto o in parte dalla burocrazia ministeriale dei governi. Non è piuttosto importante, anche per considerazioni di principio, che al Comitato di esperti siano chiamati il più possibile esperti tali, che conoscano bene i vari aspetti economici e sociali dei trasporti, ma non dipendano dai governi? Chiedo se la Commissione influirà in conformità di quanto precede in occasione della nomina degli esperti.

RISPOSTA**della Commissione della Comunità Economica Europea***(21 novembre 1958)*

Il signor Müller-Hermann, nella sua interpellanza scritta N° 15, chiede di essere informato circa la composizione presunta del Comitato consultivo di esperti dei trasporti — previsto dall'articolo 83 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea — e raccomanda inoltre che tale Comitato si componga, nella misura del possibile, di esperti che siano perfettamente al corrente degli aspetti economici e sociali dei trasporti, senza peraltro dipendere dai governi.

Lo Statuto del Comitato dei trasporti è stato deciso dal Consiglio dei Ministri, che lo ha adottato nella sua seduta del 15 settembre ultimo scorso. Secondo tale Statuto, com'è previsto al suo articolo 1, «ciascun governo designa uno o due esperti scelti fra gli alti funzionari dell'Amministrazione centrale. Inoltre ciascun governo può designare 3 esperti al massimo aventi competenze notorie, rispettivamente nei settori delle

ferrovie, dei trasporti stradali e della navigazione interna».

Consegue da tale testo che le nomine sono fatte dai governi e non rientrano di conseguenza nella competenza della Commissione.

Detto testo abilita i governi a nominare, fuori della cerchia dei funzionari, esperti che essi avranno evidentemente interesse a scegliere tra le persone più qualificate.

E' opportuno sottolineare inoltre che, in virtù dell'articolo 7 dello Statuto del Comitato consultivo dei trasporti, tale Comitato, quando è

consultato dalla Commissione, «presenta a quest'ultima un rapporto in cui si enunziano le opinioni espresse a conclusione dei dibattiti. Lo stesso avviene nei casi in cui la Commissione ad esso affida gli studi in merito a un determinato problema».

Poiché lo Statuto prescrive che il rapporto del Comitato enunci tutte le opinioni espresse e non soltanto quelle della maggioranza, in ogni e qualsiasi ipotesi gli esperti non governativi potranno farsi udire allo stesso titolo degli esperti governativi.

COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL CONSIGLIO

INFORMAZIONI

STATUTO DELL'AGENZIA DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'EURATOM

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA,

Articolo II

visto l'articolo 54 del Trattato;

NATURA GIURIDICA E CAPACITÀ

vista la proposta della Commissione;

(1) L'Agenzia ha personalità giuridica.

DECIDE:

di stabilire come segue lo Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom:

(2) L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più vasta capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche di diritto pubblico e privato. Essa può, in particolare, acquistare e alienare beni mobili e immobili, concludere qualsiasi contratto, concedere ogni garanzia reale o personale, agire in qualità di intermediario, mandatario o commissionario, stare in giudizio, effettuare compromessi e transazioni, compiere qualsiasi atto commerciale e adottare tutti i provvedimenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

Articolo I

DENOMINAZIONE — OGGETTO

(1) L'Agenzia costituita in virtù degli articoli 52 e seguenti del Trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (in seguito denominato «Trattato») è chiamata «Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom» (in seguito denominata «Agenzia»).

Essa può anche contrarre prestiti alle condizioni previste dal presente Statuto.

(2) L'Agenzia ha per oggetto esclusivo l'adempimento dei compiti che le sono affidati dal Trattato. Essa è retta dalle disposizioni del Trattato e del presente Statuto. Le difficoltà d'interpretazione alle quali quest'ultimo potrebbe dar luogo devono essere risolte in funzione dei fini assegnati all'Agenzia dal Trattato.

(3) L'Agenzia esercita la sua attività esclusivamente nell'interesse generale. Essa non ha scopi di lucro.

(4) L'Agenzia ha carattere di pubblica utilità.

Articolo III**SEDE**

- (1) La sede dell'Agenzia è fissata nella città prescelta quale sede della Commissione.
- (2) Con il consenso della Commissione, l'Agenzia può istituire succursali.

Essa può prendere da sola qualsiasi altro provvedimento di organizzazione amministrativa necessaria all'adempimento dei suoi compiti all'interno come all'esterno della Comunità. In particolare, essa può accreditare agenti e costituire depositi.

Articolo IV**DURATA**

Non è previsto nessun termine per la durata dell'Agenzia.

In conformità dell'articolo 76 del Trattato, le disposizioni del capitolo VI sull'approvvigionamento devono essere confermate o modificate allo scadere del periodo previsto in detto articolo.

Articolo V**CAPITALE**

- (1) Il capitale dell'Agenzia ammonta a 2.400.000 unità di conto dell'U.E.P.
- (2) Il capitale è ripartito nel modo seguente:

Belgio	8
Germania	28
Francia	28
Italia	28
Paesi Bassi	8

- (3) Una quota pari al 10 % del capitale sarà versata all'Agenzia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Il versamento delle altre quote di capitale sarà richiesto con decisione del Consiglio che delibera a maggio-

ranza qualificata su proposta della Commissione. Tuttavia, l'obbligo al versamento esiste di pieno diritto nella misura in cui i versamenti si rendono necessari per far fronte alle obbligazioni assunte dall'Agenzia nei confronti dei suoi creditori, in forza del presente Statuto. La decisione del Consiglio sarà comunicata senza indugio agli Stati sottoscrittori. La quota richiesta dovrà essere versata all'Agenzia entro 30 giorni dalla data di tale decisione.

- (4) La partecipazione al capitale non conferisce alcun diritto di voto, né diritto a dividendi o ad interessi. Essa dà diritto al rimborso dell'ammontare nominale delle quote di capitale versate soltanto nel caso di scioglimento della Agenzia.

- (5) Ogni versamento di capitale è effettuato dallo Stato sottoscrittore nella sua moneta nazionale.

- (6) Qualora la parità della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unità di conto sopra definita, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato sarà adeguata, proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parità, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito dell'Agenzia e limitato all'importo degli averi di cui essa dispone effettivamente nella moneta di tale Stato membro. Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine di due mesi.

- (7) Qualora la parità della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto sopra definita, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato sarà adeguata, proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parità, mediante un rimborso effettuato dall'Agenzia a favore di tale Stato e limitato all'importo degli averi di cui essa dispone effettivamente nella moneta di tale Stato membro. Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine di due mesi.

Articolo VI**CANONE**

- (1) L'Agenzia percepisce un canone il cui gettito è destinato esclusivamente a coprire le sue spese di funzionamento.

(2) Il canone è prelevato sulle transazioni in cui interviene l'Agenzia nell'esercizio del suo diritto d'opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.

(3) Il tasso del canone è fissato in modo da coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia.

Le eventuali eccedenze del gettito del canone rispetto all'ammontare delle spese di funzionamento constatate alla chiusura dell'esercizio sono versate in un fondo di riserva.

Qualora, dopo la chiusura di un esercizio, venga constatato che l'ammontare del fondo di riserva superi quello delle spese di funzionamento impegnate nel corso di tale esercizio, il tasso del canone è obbligatoriamente riveduto per evitare che la stessa situazione si ripeta alla chiusura dell'esercizio successivo.

(4) Il tasso, come pure le modalità per la determinazione dell'imponibile e le modalità di riscossione del canone sono fissati con decisione della Commissione dopo consultazione del Consiglio e su proposta del Direttore generale che richiede il parere preventivo del Comitato consultivo, di cui all'articolo X qui appresso.

Articolo VII

ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

(1) L'Agenzia è dotata di autonomia finanziaria. Essa funziona secondo norme commerciali.

(2) L'Agenzia potrà sempre convertire nella moneta di uno degli Stati membri le somme che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro per effettuare le operazioni finanziarie conformi ai fini che le sono stati assegnati dal Trattato e tenuto conto del presente Statuto. L'Agenzia evita, per quanto possibile, di procedere a tali conversioni quando essa detenga somme disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

L'Agenzia può impiegare le disponibilità di cui non ha immediatamente bisogno per far fronte ai suoi obblighi, alle seguenti condizioni:

a) essa può effettuare collocamenti su mercati monetari;

b) essa può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria conforme ai suoi fini.

Senza pregiudizio delle disposizioni del primo comma, l'Agenzia non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di valute che non sia direttamente necessario per l'assolvimento della sua missione.

(3) L'Agenzia deve esigere che l'acquirente paghi nella stessa valuta di cui essa ha bisogno per effettuare l'operazione.

(4) L'Agenzia può disporre liberamente della valuta dei paesi terzi che provenga da prestiti da essa ottenuti in detti paesi.

(5) L'Agenzia può prendere in prestito sui mercati finanziari internazionali i fondi necessari per l'assolvimento dei suoi compiti.

La Commissione, previa consultazione del Consiglio, fissa i limiti entro cui l'Agenzia può contrarre prestiti la cui durata non oltrepassi i due anni. Per i prestiti che eccedano i due anni, l'Agenzia deve ottenere, per il tramite della Commissione, l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata in ogni singolo caso.

L'Agenzia può contrarre prestiti sui mercati finanziari di uno Stato membro nei limiti delle disposizioni legali che si applicano ai prestiti interni, o, in assenza di tali disposizioni in uno Stato membro, quando detto Stato membro e l'Agenzia si sono concertati e si sono messi d'accordo sul prestito da quest'ultima previsto.

Il consenso delle autorità competenti dello Stato membro può essere rifiutato soltanto quando gravi squilibri sono da temere sui mercati finanziari di detto Stato.

(6) Gli impegni sottoscritti dall'Agenzia, in forza del presente Statuto, godono della garanzia della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

(7) Nei settori di cui al precedente articolo, l'Agenzia agirà di concerto con le competenti autorità degli Stati membri o con la loro banca d'emissione.

Articolo VIII

POTERI DELLA COMMISSIONE

(1) L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue direttive e dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni.

(2) Le decisioni dell'Agenzia cessano di essere subordinate al veto della Commissione allo scadere del settimo giorno successivo alla loro data, purchè entro tale termine non siano state oggetto di riserve da parte della Commissione o del suo delegato. Questi possono rinunciare, prima dello scadere del predetto termine, alla presentazione di riserve.

Quando la Commissione o il suo delegato hanno formulato delle riserve entro il termine previsto al comma precedente, la Commissione deve prendere posizione prima dello scadere del quindicesimo giorno successivo alla data in cui sono state formulate le riserve.

Le disposizioni del presente paragrafo non sono d'ostacolo all'applicazione dell'articolo 53 comma 2 del Trattato.

(3) Ogni atto dell'Agenzia contemplato dall'articolo 53, comma 2 del Trattato, può essere deferito dagli interessati alla Commissione fino allo scadere del quindicesimo giorno successivo alla data della sua notifica oppure, se non sia stato notificato, della sua pubblicazione. In mancanza di notifica o di pubblicazione, il termine decorre dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto in questione.

Articolo IX

DIRETTORE GENERALE E PERSONALE

(1) Il Direttore generale esercita i poteri di gestione della Agenzia. In caso di decesso, di revoca, di assenza o di impedimento, il Direttore

generale è sostituito dal Direttore generale aggiunto.

(2) Il Direttore generale rappresenta l'Agenzia sia negli atti giudiziari che in quelli extra-giudiziari. La Commissione è abilitata a rappresentare l'Agenzia in qualsiasi azione giudiziaria intentata contro il Direttore generale.

(3) Il Direttore generale può delegare i suoi poteri, nella misura in cui lo reputi opportuno, al Direttore generale aggiunto o ad altre persone. Egli può delegare loro, individualmente o collettivamente, il potere di rappresentanza.

Le deleghe conferite dal Direttore generale o dal Direttore generale aggiunto non sono revocate per il solo decesso del delegante.

(4) Il Direttore generale e il Direttore generale aggiunto sono nominati, ed eventualmente revocati, dalla Commissione. Essi non sono mandatari della Commissione.

Il Direttore generale e, in caso di supplenza, il Direttore generale aggiunto, sono responsabili della loro gestione dinanzi alla Commissione. Essi devono in ogni circostanza sottoporsi al controllo della Commissione e presentarle i conti conformemente alle disposizioni previste dall'articolo XVI del presente Statuto nonchè alle direttive formulate dalla Commissione.

Articolo X

COMITATO CONSULTIVO — COMPOSIZIONE

(1) È istituito un Comitato consultivo dell'Agenzia composto di ventiquattro membri.

(2) I seggi sono ripartiti per nazionalità fra gli Stati membri nel modo seguente:

Belgio	3 membri
Germania	6 membri
Francia	6 membri
Italia	6 membri
Paesi Bassi	3 membri

(3) I membri del Comitato consultivo sono nominati dal Consiglio su proposta degli Stati membri, sentito il parere della Commissione, tra i rappresentanti dei produttori e degli utilizzatori e tra gli esperti altamente qualificati.

Le persone giuridiche possono essere designate quali membri del Comitato purchè si facciano rappresentare per tutta la durata del mandato da un delegato debitamente accreditato.

(4) I membri del Comitato sono nominati per due anni. Il loro mandato è rinnovabile. Quando un membro si dimetta, o venga comunque a mancare, deve provvedersi al più presto alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato.

Articolo XI

COMITATO CONSULTIVO — COMPETENZA

(1) Il Comitato consultivo agevola, coi suoi pareri e le sue informazioni, il buon adempimento dei compiti dell'Agenzia. Esso costituisce un organo di collegamento tra l'Agenzia da una parte e gli utilizzatori e gli ambienti interessati dall'altra.

(2) Il Comitato consultivo può essere consultato dal Direttore generale su tutte le questioni di competenza dell'Agenzia.

Il Comitato può ugualmente esprimere dei pareri in merito alle stesse questioni, su iniziativa di almeno dieci dei suoi membri.

(3) Il Direttore generale è tenuto a consultare il Comitato consultivo, prima di prendere delle decisioni concernenti le materie seguenti:

1. Capitale dell'Agenzia, tanto nel caso di aumenti o riduzioni del capitale, quanto nel caso di nuovi versamenti a valere sul capitale sottoscritto (articolo 54, comma 4 del Trattato);

2. Modalità per stabilire il canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia (articolo 54, comma 5 del Trattato);

3. Adozione di un regolamento dell'Agenzia che determini le modalità di raffronto delle offerte e delle domande (articolo 60, comma 6 del Trattato);

4. Adozione di direttive concernenti gli acconti che l'Agenzia debba chiedere (articolo 61, comma 2 del Trattato);

5. Adozione di un programma e delle condizioni per la costituzione di scorte commerciali da parte dell'Agenzia (articolo 72, comma 1 del Trattato);

6. Caratteristiche delle pratiche vietate dall'articolo 68 del Trattato;

7. Direttive concernenti la tenuta del «Conto finanziario delle materie fissili speciali» (articolo 88 del Trattato);

8. Partecipazione dell'Agenzia alla preparazione del proprio Stato di previsione speciale contemplato dall'articolo 171, paragrafo 2 del Trattato;

9. Elaborazione del bilancio annuale e della Relazione annuale dell'Agenzia;

10. Istituzione di succursali dell'Agenzia;

11. Scioglimento dell'Agenzia.

Ove necessario, il Direttore generale può fissare al Comitato consultivo, per la presentazione del suo parere, un termine che non potrà essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione a tal fine indirizzata al Presidente del Comitato.

Se il parere del Comitato non può essere ottenuto entro tale termine, il Direttore generale non è tenuto a soprassedere alla sua decisione nè a promuovere una nuova riunione.

Per quanto riguarda le materie specificate nel presente paragrafo, le decisioni di competenza del Direttore generale non possono essere

prese prima dello scadere del quindicesimo giorno successivo alla data del parere del Comitato consultivo allorchè esse siano contrarie al suddetto parere.

Articolo XII

COMITATO CONSULTIVO — UFFICIO DI PRESIDENZA

(1) Il Comitato consultivo elegge ogni anno un Presidente e due Vicepresidenti. Il loro mandato è rinnovabile.

Il Presidente e i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Comitato.

(2) L'Ufficio di Presidenza decide la convocazione del Comitato consultivo di gestione secondo le modalità previste dall'articolo XIII paragrafo (1).

Esso mantiene per il Comitato consultivo ogni utile contatto.

Articolo XIII

COMITATO CONSULTIVO — RIUNIONI

(1) Il Comitato consultivo deve essere convocato:

a) su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza qualora quest'ultimo ritenga che la situazione lo richieda e, comunque, ogni qualvolta sia trascorso un trimestre dall'ultima riunione del Comitato;

b) su domanda del Direttore generale, particolarmente nei casi in cui la consultazione del Comitato è obbligatoria in forza delle disposizioni dell'articolo XI paragrafo (3);

c) su domanda scritta presentata da almeno dieci membri del Comitato, che precisi le questioni da iscrivere all'ordine del giorno.

(2) Perchè le deliberazioni del Comitato consultivo siano valide deve essere presente almeno la metà dei suoi membri.

I pareri sono emessi a maggioranza semplice, tenuto conto del numero dei membri presenti o rappresentati.

(3) Ogni membro del Comitato ha diritto a un voto; in caso di impedimento, può delegare il suo diritto al voto, rilasciando una procura scritta a un altro membro. Ogni membro può ricevere delega da un solo altro membro.

Il voto espresso per iscritto o per telegramma è ammesso in casi di urgenza, salvo decisione contraria del Comitato.

(4) Il Direttore generale, il Direttore generale aggiunto o il loro rappresentante assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato consultivo al quale forniscono tutte le informazioni e spiegazioni utili. Essi sono peraltro tenuti a osservare il segreto conformemente all'articolo 194 del Trattato e al Regolamento di sicurezza.

Un delegato della Commissione può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato consultivo.

(5) Il processo verbale delle riunioni deve menzionare, oltre ai pareri adottati, tutte le mozioni messe in discussione.

I processi verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario di seduta, devono essere inseriti in un'apposita raccolta. Alla Commissione e al Direttore generale vengono trasmesse immediatamente copie conformi autenticate accompagnate dalle copie di tutti i documenti necessari.

(6) Il Comitato consultivo può stabilire, tenuto conto del presente Statuto, un Regolamento interno da sottoporre all'approvazione della Commissione.

Articolo XIV

COMITATO CONSULTIVO — SEGRETARIATO

(1) Il Direttore generale mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato consultivo

un Segretariato adeguato, diretto da un Segretario la cui designazione è sottoposta all'approvazione della Commissione.

(2) Il Segretariato compila il processo verbale delle riunioni del Comitato consultivo, di eventuali Sottocomitati e dell'Ufficio di Presidenza.

(3) Le spese di funzionamento del Comitato consultivo sono a carico dell'Agenzia.

Articolo XV

COMITATO CONSULTIVO — OBBLIGO DEL SEGRETO

L'obbligo del segreto previsto dall'articolo 194 del Trattato vincola il Direttore generale, il Direttore generale aggiunto e il personale dell'Agenzia come pure i membri del Comitato consultivo, per quelle comunicazioni di cui vengano direttamente o indirettamente in possesso, concernenti fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, protetti dal segreto.

Articolo XVI

(1) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

(2) Il Direttore generale elabora e stabilisce lo Stato di previsione delle spese di funzionamento dell'Agenzia e ne cura l'esecuzione.

(3) Lo Stato di previsione è comunicato entro il 20 settembre alla Commissione, la quale, in deroga all'articolo VIII, paragrafo (2) del presente Statuto, dispone di un mese per esercitare il suo diritto di veto.

(4) Ogni anno è stabilito un bilancio consuntivo che si chiude al 31 dicembre, a cui è allegato il conto perdite e profitti. Il bilancio è comunicato entro il 1° marzo alla Commissione di controllo, prevista dall'articolo 180 del Trattato, che redige una relazione sui conti dell'Agenzia.

(5) Il Direttore generale redige annualmente una relazione sulla gestione dell'esercizio trascorso.

(6) La Commissione che riceve, entro il 1° maggio, il bilancio consuntivo, il conto perdite e profitti, la relazione della Commissione di controllo e quella del Direttore generale, dà atto a quest'ultimo della sua gestione.

I summenzionati documenti sono allegati ai conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di ciascun bilancio, e sottoposti annualmente dalla Commissione al Consiglio e all'Assemblea, conformemente alle disposizioni dell'articolo 180, comma 3, del Trattato.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1958.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BALKE

Conformemente all'articolo 222 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, l'Agenzia assume le sue funzioni alla data fissata dalla Commissione.

NUOVA PUBBLICAZIONE:

La Divisione dei Problemi Industriali dell'Alta Autorità della C.E.C.A. ha posto in vendita una

CARTA MURALE, C.E.C.A. GHISA E ACCIAIO

formato 1 × 1,40 m., che indica l'ubicazione degli stabilimenti siderurgici della Comunità, come segue:

Suddivisi:

a) Produttori

<i>Ghisa</i>	<i>Acciaio greggio</i>	<i>Laminati</i>
superiore a 100.000 t/mese	superiore a 100.000 t/mese	superiore a 50.000 t/mese
da 50-100.000 t/mese	da 50-100.000 t/mese	inferiore a 50.000 t/mese
inferiore a 50.000 t/mese	inferiore a 50.000 t/mese	

b) Produzione

<i>Acciaio greggio</i>		<i>Laminati</i>
Thomas	Profilati pesanti	Nastri
Martin	Vergella	Lamiere da 3 mm. e più
elettrico	Laminati mercantili	Lamiere inferiori a 3 mm.

Inoltre, viene aggiunto un indice di tutti gli stabilimenti, delle loro installazioni e della loro appartenenza alle singole Società.

Questa carta, aggiornata al 1° gennaio 1958, è edita dal Servizio Pubblicazioni delle Comunità Europee ed è in vendita *esclusivamente* presso l'«Ufficio di Vendita» di questo servizio, 2 Place de Metz, Lussemburgo, al prezzo di Fr.b. 60,— (Lit. 750,—).